

Prot. n. 1141/C9  
Trieste, 20 febbraio 2019  
Decreto n. 115/G


## IL DIRETTORE

- VISTA la Legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO Il D.P.R. 212/2005 - Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 - e in particolare l'articolo 10 concernente i Regolamenti Didattici;
- VISTO il Regolamento Didattico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010 dal MIUR - Direzione Generale AFAM ed emanato con Decreto 28/G prot. 1874/C9 del 16 maggio 2011;
- VISTO in particolare l'art. 8 del citato Regolamento Didattico;
- VISTA la Delibera 6 del Consiglio accademico n. 57 del 17 aprile 2012;
- VISTO il verbale del Consiglio Accademico n. 126 del 29 gennaio 2019;

## D E C R E T A

- 1) è adottato il nuovo Regolamento dei Corsi Accademici di I e II livello (ai sensi dell'art. 8 dl Regolamento Didattico) del Conservatorio di Musica "G. Tartini", allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
- 2) è disposta la sua affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web del Conservatorio.

Il Direttore  
(Roberto Turrin)



**REGOLAMENTO**  
**DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**  
*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel  
Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019  
ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*

-----

**Indice**

- Art. 1. (Generalità)
- Art. 2. (Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)
- Art. 3. (Propedeuticità e sbarramenti)
- Art. 4. (Presentazione dei piani di studio individuali)
- Art. 5. (Tipologie delle forme didattiche)
- Art. 6. (Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)
- Art. 7. (Obblighi di frequenza, deroghe e attività compensative)
- Art. 8. (Studenti a tempo parziale)
- Art. 9. (Contemporanea iscrizione con l'Università)
- Art. 10. (Competenze di accesso e loro verifica)
- Art. 11. (Norme relative ai periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
- Art. 12. (Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti)
- Art. 13. (Riconoscimento di "Altre attività formative")
- Art. 14. (Attività musicali svolte dagli studenti)

**Allegati**

**Tabella A:** elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative


**Tabella B:** tipologie didattiche di ogni insegnamento e modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa

**Tabella C:** competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio di Diploma Accademico e prove d'esame finalizzate alla loro verifica

-----  
**Art. 8. del Regolamento Didattico**

*(Regolamenti dei corsi di studio)*

1. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore, anche su proposta delle competenti strutture didattiche, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti.
2. I regolamenti proposti devono contenere:
  - a) L'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché le altre attività formative;
  - b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - c) le regole dell'eventuale presentazione dei piani di studio individuali;
  - d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
  - f) Le attività compensative dell'obbligo della frequenza in caso di deroga;
  - g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*

-----

#### **Art. 1**

*(Generalità)*

Il presente Regolamento dei Corsi di Studio, approvato dal Consiglio Accademico, è redatto in conformità all'articolo 8 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Trieste approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

#### **Art. 2**

*(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)*

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante nell'allegata **Tabella A** al presente Regolamento.
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle Strutture Didattiche entro il mese di ottobre.
3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico, di norma entro il mese di ottobre.

#### **Art. 3**


*(Propedeuticità e sbarramenti) [art. 11 Reg.Did]*

1. Le propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella A** al presente Regolamento.
2. Laddove sia prevista una propedeuticità di un corso a quello successivo, per accedere alla frequenza di quest'ultimo è necessario che lo studente abbia adempiuto gli obblighi di frequenza relativi al corso precedente; per accedere alla verifica del profitto è necessario che lo studente abbia superato quella relativa al corso precedente.

#### **Art. 4**

*(Presentazione dei piani di studio individuali) [art. 31 Reg.Did]*

1. La presentazione dei piani di studio individuali di cui all'articolo 31 del Regolamento didattico deve avvenire entro il 1 ottobre .
2. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle modifiche richieste dallo studente.



**REGOLAMENTO**  
**DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**  
*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel  
Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019  
ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*


-----

**Art. 5**  
*(Tipologie delle forme didattiche) [art. 10 Reg.Did]*

1. Le tipologie didattiche di ogni insegnamento e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella "B"** del presente Regolamento.

**Art. 6**  
*(Caratteristiche specifiche della prova finale  
per il conseguimento del titolo) [art. 36 Reg.Did]*

1. La prova finale si svolge secondo una delle seguenti modalità:
  - a) Esecuzione pubblica di (una parte di) programma da concerto (discipline a indirizzo interpretativo) o di una composizione originale (discipline a indirizzo compositivo)
  - b) Presentazione e discussione di una tesi afferente al proprio indirizzo, correlata ad una prova pratica di esecuzione (discipline a indirizzo interpretativo) o ad una composizione originale (discipline a indirizzo compositivo)
  - c) Presentazione e discussione di una tesi psicopedagogica/didattica afferente ai contenuti del piano di studi , e/o prove professionali di contenuto interdisciplinare (discipline a indirizzo didattico)
  - d) Presentazione e discussione di un lavoro (produzione multimediale, ecc...) con relativa documentazione, attinente alle discipline caratterizzanti il corso di studi (altre discipline)La durata complessiva della prova, nelle varie possibili articolazioni elencate, dovrà essere della durata totale di circa 30 minuti e comunque non inferiore alla durata minima di 20 minuti di programma presentato relativamente al punto a). Il programma da concerto proposto non potrà comprendere di norma brani già presentati in precedenti sessioni d'esami di profitto.
2. E' facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale correlatore per la prova finale. L'individuazione del relatore e dell'eventuale correlatore deve avvenire con congruo anticipo e comunque almeno tre mesi prima della presunta sessione d'esami, sulla base delle competenze disciplinari riconosciute dal Conservatorio Qualora la prova presenti aspetti interdisciplinari è necessaria l'individuazione di un correlatore, anche esterno, esperto della materia. Gli obiettivi del lavoro e il numero minimo di lezioni/verifiche da effettuare con il relatore devono essere adeguati al progetto di prova finale e concordati anticipatamente. L'assenso del relatore e dell'eventuale correlatore sono necessari per l'iscrizione alla prova finale e per la presentazione del lavoro svolto dallo studente.



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*


-----

3. L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie sottoscritte dai relatori e dallo studente e realizzate nel rispetto delle linee editoriali stabilite dal Conservatorio. Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico presenterà almeno 20 giorni prima quattro copie del programma della sua prova finale, sottoscritte dai relatori e dallo studente e realizzate in analogia al programma di sala di un concerto, nonché quattro copie delle parti musicali.
4. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono di norma entro il mese di marzo dell'anno accademico successivo.
5. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi. In presenza di un intero percorso accademico di particolare distinzione, e confermato dallo studente in sede di prova finale, la Commissione potrà all'unanimità attribuire la "menzione d'onore".

### **Art. 7**

#### *(Obblighi di frequenza, deroghe e attività compensative)*

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello è tenuto a frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all'80% delle ore di lezione previste per la medesima.
2. La frequenza, per essere utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente articolo, si intende strettamente correlata all'impegno individuale dello studente svolto con continuità e finalizzato all'acquisizione degli obiettivi formativi della specifica disciplina. Le modalità di rilevazione adottate dal docente possono richiedere verifiche periodiche o intermedie. L'attestazione di frequenza rilasciata dal docente del corso significa che lo studente, a seguito della frequenza e dell'impegno individuale, ha svolto il lavoro ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi formativi del corso.
3. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
4. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l'80% delle ore di lezione previste, è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale, commisurato ai crediti, e forme periodiche di verifica. Lo studente interessato è tenuto a produrre la documentazione attestante le difficoltà di frequenza al docente del corso il quale, nei limiti di cui sopra, ha facoltà di concordare una minore frequenza sottoscrivendo la richiesta dello studente e fornendone copia alla segreteria didattica.
5. Per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, nonché per tutte le attività che prevedono una pubblica esecuzione da parte dello studente (concerti, saggi, ecc...) l'impegno alla presenza è obbligatorio.



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*

-----

6. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti sono subordinati all'attestazione, sul registro delle lezioni, della frequenza minima prevista o concordata da parte del docente, così come deve risultare dalle modalità di rilevamento della presenza adottate per la specifica disciplina.
7. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.
8. Lo studente che, sulla base dell'attestazione del docente, ha adempiuto agli obblighi di frequenza relativi ad un corso ma non ha sostenuto o superato il relativo esame, o ne ha rifiutato il voto, di norma non ha titolo a frequentare nuovamente il medesimo corso. Mantiene tuttavia il diritto di farsi ascoltare dal docente in audizione in prossimità della successiva sessione utile d'esami.
9. Anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti o di formazioni musicali di rilievo del Conservatorio; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi.

### **Art. 8**


#### *(Studenti a tempo parziale) [art. 6 Reg.Did]*

1. Il passaggio dall'impegno "a tempo pieno" a quello "a tempo parziale" deve essere richiesto dallo studente di norma entro e non oltre il 15 novembre alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.
2. Gli studenti impegnati "a tempo parziale", hanno le seguenti possibilità di articolazione dei piani degli studi:
  - a. piano annuale ripartito in un percorso da 45 crediti circa per anno
  - b. piano annuale ripartito in un percorso da 30 crediti circa per anno
3. Gli studenti impegnati "a tempo parziale" hanno la possibilità di approvazione di un piano di studio individuale (per un numero di crediti inferiore a quello normale) e di riconoscimento della qualifica di "studente regolare" (non "fuori corso") per il numero di anni riconosciuto dal piano di studio individuale.
4. Nei casi di impossibilità alla completa frequenza delle attività formative è prevista la possibilità di deroghe, con le modalità di cui al presente Regolamento, o la partecipazione ad attività formative sostitutive (ad esempio: insegnamento a distanza).

### **Art. 9**

#### *(Contemporanea iscrizione con l'Università)*

1. Tutti gli studenti interessati hanno le due seguenti possibilità di articolazione dei piani degli studi (cui ricondurre tutti i piani, mediante la definizione di opportuni range di crediti):
  - a. piano annuale ripartito in forma sostanzialmente paritaria tra Conservatorio e Università (45 crediti circa in ciascun percorso)



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*


-----

- b.piano annuale ripartito in un percorso normale da 60 crediti circa per anno e in un percorso da 30 crediti circa per anno
2. Gli studenti "a doppia iscrizione" verranno identificati in modo specifico, con conseguente possibilità di approvazione di un piano di studio individuale (per un numero di crediti inferiore a quello normale) e di riconoscimento della qualifica di "studente regolare" (non "fuori corso") per il numero di anni riconosciuto dal piano di studio individuale.
  3. Nel caso di disattivazione del corso di studio, allo studente cui sia stato approvato un piano degli studi per un numero di anni superiore alla durata canonica del corso viene garantita, per gli anni di iscrizione regolare, la possibilità di una prosecuzione in un corso di studi affine e il riconoscimento di tutti i crediti, tra quelli maturati, compatibili con l'ordinamento del corso di destinazione;
  4. Nei casi di sovrapposizione tra attività formative erogate dalle istituzioni interessate è prevista la possibilità di deroghe dalla frequenza alle lezioni, con le modalità di cui al presente Regolamento, o la partecipazione ad attività formative sostitutive (ad esempio: insegnamento a distanza).
  5. Le modalità di contemporanea iscrizione all'Università possono essere disciplinate, oltre che dal presente articolo, anche da specifici accordi sottoscritti tra il Conservatorio e l'Università, di cui deve essere data tempestiva informazione agli studenti interessati.

### **Art. 10**

#### ***(Competenze di accesso e loro verifica) [art. 25-26-27 Reg.Did]***

1. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio di Diploma Accademico e le prove d'esame finalizzate alla loro verifica sono stabilite nella **Tabella "C"** allegata al presente regolamento.
2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni corso di studio, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti che prevedono il maggior numero di crediti formativi nella Scuola stessa.
3. La verifica delle competenze di base possedute del candidato è svolta da docenti delle specifiche discipline. Essa è necessaria in assenza di documentazione presentata dal candidato attestante il superamento dei corrispondenti compimenti di livello preaccademico.
4. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare entro l'arco dell'intero ciclo di studio.
5. Il Conservatorio può condizionare l'accesso e la successiva attività didattica alla presentazione di una certificazione medica specialistica attestante l'idoneità psicofisica dello studente allo svolgimento delle attività previste dal corso di studi.
6. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica.



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*

-----

#### **Art. 11**

*(Norme relative ai periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)*

1. Durante i periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero lo studente di norma non può svolgere attività formativa né esami presso il Conservatorio, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Direttore su motivata istanza dell'interessato.

#### **Art. 12**

*(Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti)*


- 1) Gli studenti possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica, un Istituto Musicale Pareggiato o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera. Tale richiesta va prodotta entro il termine perentorio del 30 novembre per ogni anno accademico.
- 2) Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita da tre docenti di cui almeno due individuati secondo i criteri delle Commissioni d'esame.
- 3) In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il totale dei riconoscimenti non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.
- 4) In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, le competenti strutture didattiche prevedono che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono anche il voto d'esame.
- 5) Salvo diverse indicazioni ministeriali con riferimento ai corsi di diploma accademico di primo livello, nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi dell'ordinamento previgente prive di esame (Musica da camera, ecc...), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso. Quindi, a richiesta dello studente, viene considerata valida la valutazione finale già conseguita.

#### **Art. 13**

*(Riconoscimento di "Altre attività formative".)*

- 1) La valutazione delle "Altre attività formative" svolte dagli studenti è effettuata al termine del periodo previsto dal percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.
- 2) Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato cronologicamente per tipologia di attività, documentante le attività svolte nel periodo di riferimento utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.





## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*


-----

- 3) Almeno un terzo dei crediti relativi alle attività deve riguardare la partecipazione dello studente a iniziative direttamente organizzate o comunque realizzate con la collaborazione del Conservatorio di Trieste (masterclass, seminari, concerti, pubblicazioni, ricerche, elaborati, produzioni, collaborazioni, tirocini ...) non già incluse nel piano di studio dello studente. Per gli studenti del Biennio di specializzazione è ammessa una deroga a tale obbligo, in presenza di rilevante attività esterna.
- 4) Sono inoltre riconoscibili, su attestazione, le seguenti attività:
  - a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame
  - b) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme e da camera del Conservatorio, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio
  - c) Attività musicale esterna
  - d) Partecipazione a concorsi, master-class, workshop, seminari ecc., il cui riconoscimento in termini di crediti è convenzionalmente così stabilito:
    - i) - partecipazione in qualità di uditore: 0,20 crediti al giorno
    - ii) - partecipazione in qualità di effettivo: 0,50 crediti al giorno
    - iii) - partecipazione in qualità di effettivo con attestato di merito: ulteriori 0,50 crediti.
- 5) La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.
- 6) La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

## **Art. 14**

### ***(Attività musicali svolte dagli studenti)***

- 1) Il Conservatorio, nell'assumere la responsabilità della formazione dei propri studenti per tutta la durata della loro iscrizione, favorisce le attività musicali svolte dagli studenti stessi, ciascuno in relazione alle proprie capacità, anche in forma autonoma e al di fuori dell'Istituto, con le avvertenze di cui ai punti seguenti.
- 2) È compito del Conservatorio, attraverso i propri insegnanti, indirizzare la crescita degli studenti anche promuovendo o disincentivando la partecipazione a specifiche attività esterne, in relazione alla qualità formativa ad esse riconosciuta.



## **REGOLAMENTO**

### **DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 aprile 2012 e modificato nella seduta nel Consiglio Accademico del 29 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico*

-----

- 3) La partecipazione degli studenti alle attività organizzate dal Conservatorio ha, in tutti i casi, la precedenza rispetto alle attività musicali autonomamente svolte dagli studenti stessi, anche se di rilievo; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Direttore su specifica richiesta presentata in tempo utile dagli interessati.
- 4) Le attività musicali svolte dal singolo studente in forma autonoma al di fuori dell'Istituto non devono creare pregiudizio alla sua crescita musicale e professionale, e non devono ostacolare il regolare assolvimento degli obblighi di frequenza previsti dal piano di studi e dal regolamento didattico; in caso contrario il Direttore può adottare i provvedimenti del caso, sentiti i docenti interessati.
- 5) Nello svolgimento di attività musicali al di fuori dell'Istituto, lo studente è tenuto a dichiarare la propria appartenenza/iscrizione al Conservatorio di Trieste; è interesse prioritario degli studenti assicurarsi, in via preventiva, che non vi siano ostacoli allo svolgimento delle eventuali attività esterne che intendono sostenere.
- 6) Sono vietate tutte le attività che prevedano rapporti economici diretti o indiretti, o vincoli contrattuali di qualsiasi natura, con docenti in servizio presso il Conservatorio, o che possano essere pregiudiziali al corretto rapporto tra docente e studente. I docenti che promuovono, organizzano, dirigono o svolgono attività al di fuori del Conservatorio avvalendosi di studenti, sono tenuti a darne segnalazione al Direttore.
- 7) Presso il Conservatorio viene progressivamente costituito e depositato, ove possibile in forma digitale, il curriculum artistico-musicale di ciascuno studente. Il curriculum deve essere mantenuto aggiornato a cura dello studente interessato che è tenuto a comunicare, anche sotto forma di integrazioni al proprio curriculum, le attività attinenti svolte a qualunque titolo. Questa comunicazione, se effettuata preventivamente, assicura allo studente anche una tutela nei confronti dell'assolvimento dei suoi eventuali impegni esterni.

## **Allegati**

**Tabella A:** elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative

**Tabella B:** tipologie didattiche di ogni insegnamento e modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa

**Tabella C:** competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio di Diploma Accademico e prove d'esame finalizzate alla loro verifica